

## CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL

L'anno d....., il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di \_\_\_\_\_, tra

Il COMUNE DI CATTOLICA, con sede in Cattolica (RN), Piazza Piazza Roosevelt n.7, PI 00343840401 in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Franca Foronchi, di seguito, per brevità, denominato anche "Comune proponente" e

Il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, con sede in San Giovanni in Marignano (RN), Via Roma n. 64, PI 00608560405 in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Morelli di seguito, per brevità, denominato anche "Comune ricevente"

### PREMESSO CHE

- Il Comune di Cattolica e quello di San Giovanni in Marignano sulla scorta della Convenzione sottoscritta in data 14/03/2002 tra ATO Rimini e le società Amia e Geat (ora HERA S.p.A.) - gestore salvaguardato - per tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Rimini (Convenzione d'Ambito), così come poi successivamente modificato con l'adeguamento del 14/03/2005, hanno entrambi previsto all'interno del proprio territorio comunale la realizzazione di un "centro di raccolta o CDR" ovvero un sito a disposizione di tutti i cittadini, in cui questi possono conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti ed in particolare tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario;
- I summenzionati centri di raccolta, divenuti nel frattempo obsoleti, venivano definitivamente chiusi con comunicazione del gestore del 01.09.2023;
- Già prima della predetta comunicazione di chiusura era intenzione dei due enti addivenire al superamento dei due centri raccolta in quanto non più adeguati sotto il profilo funzionale alle rinnovate esigenze della cittadinanza sia per quanto al servizio offerto e quindi alle tipologie dei rifiuti raccolti, che per quanto agli orari di apertura;
- All'interno della predetta provincia i Comuni di San Giovanni In Marignano e Cattolica hanno entrambi optato per il regime di Tariffa Corrispettiva Puntuale ove il gestore in applicazione dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa corrispettiva dei Rifiuti.
- È intenzione dei due comuni al fine di fronteggiare la chiusura dei propri centri ambiente, addivenire alla costituzione di un centro di raccolta intercomunale (CDRI) e ciò al fine di perseguire economie di scala nonché assicurare ai propri cittadini un servizio migliore sia per quanto agli orari di apertura del CDR che per quanto ai materiali raccolti dal CDR;
- Di comune intesa le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno individuato quale Ente Capofila il Comune di Cattolica;

- Il Comune di Cattolica ha individuato per la realizzazione del CENTRO di RACCOLTA INTERCOMUNALE un'area di proprietà del comune di Cattolica (RN) di circa mq. 5.500, riportata al NCT fg. 6 mappali 2907, 2904 e F. 7 mappali 2672, 2669, comprensiva di una bretella di collegamento alla Via Bizet che sarà in parte realizzata dal soggetto gestore, incaricato della realizzazione del CDRI e pertanto ammortizzata nei PEF dei due comuni come meglio specificato nel successivo art. 6, mentre per la restante parte realizzata in via esclusiva dal Comune di Cattolica unitamente ai lavori per la realizzazione della Caserma del Distaccamento dei VV.FF;
- Nelle interlocuzioni intercorse emergeva la volontà dei due enti contenere il costo di realizzazione del centro di raccolta intercomunale (CDRI) in € 1.500.000,00 per costi di costruzione della struttura e di € 100.000,00 per le spese di progettazione;

tanto premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### *Art. 1- Premessa*

La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per la realizzazione e gestione di un Centro di Raccolta Intercomunale (CDRI);

#### *Art. 2 - Oggetto*

Il presente atto ha la finalità di regolare i rapporti fra gli enti locali sia in relazione alla realizzazione del Centro di Raccolta Intercomunale che per quanto alla fruizione dei servizi di cui trattasi con riguardo alla gestione dello stesso.

Il centro di raccolta intercomunale di che trattasi, che sarà denominato "Stazione Ecologica Intercomunale Cattolica - San Giovanni" e per le sue stesse finalità, resta a prevalente servizio delle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Cattolica e del Comune di San Giovanni in Marignano, stabilendo fin d'ora che per quanto al relativo funzionamento ivi comprese tutte le scelte gestionali, anche relative ai servizi offerti, queste saranno concordate in maniera paritetica tra le predette amministrazioni comunali con cadenza almeno annuale;

#### *Art. 3 - Durata ed efficacia*

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 40 (quaranta);

#### *Art. 4 - Comune capofila*

Il Comune di Cattolica ha individuato, nell'ambito del proprio territorio, l'area su cui sorgerà il Centro di Raccolta intercomunale riportata al NCT NCT fg. 6 mappali 2907, 2904 e F. 7 mappali 2672, 2669;

Il Comune proponente è individuato quale Comune capofila, conseguentemente, ad esso faranno capo i procedimenti amministrativi ed i rapporti negoziali inerenti la realizzazione e gestione del centro di raccolta.

Il progetto del CDRI dovrà essere approvato dal Comune capofila. La definizione del progetto e delle caratteristiche funzionali del centro di raccolta dovranno essere decise in maniera paritetica dai Comuni di Cattolica e di S Giovanni in Marignano. Prima dell'approvazione del progetto, e dopo aver concordato pariteticamente le scelte progettuali, il Comune capofila trasmetterà formalmente il progetto al Comune

ricevente, invitandolo a far pervenire osservazioni o assenso entro 30 gg dalla trasmissione. Le osservazioni del comune ricevente avranno natura vincolante a condizione che siano ispirate ai criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Comune capofila, in quanto anche Ente territorialmente competente, provvederà al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività presso il centro di raccolta.

Nell'ambito della procedura finalizzata alla individuazione dell'operatore che dovrà gestire il centro di raccolta, il Comune di Cattolica, quale pieno ed esclusivo proprietario dell'area su cui sorgerà il CDR avrà la facoltà di costituire a vantaggio del gestore medesimo diritti personali o reali di godimento.

Nei rapporti fra i 2 Comuni si conviene che il Comune di Cattolica dovrà costituire un vincolo di destinazione di natura reale, opponibile come tale anche al gestore e/o suoi aventi causa, a vantaggio del Comune di San Giovanni in Marignano teso a far sì che il Comune di San Giovanni possa fruire dell'opera realizzata per la durata di anni 40. In ragione del riconoscimento di tale diritto, il Comune di San Giovanni in Marignano rinuncerà all'indennità, altrimenti spettante, sull'opera realizzata da determinarsi nella minor somma tra lo speso e il realizzato, che si intenderà completamente azzerata al termine del 40° (quarantesimo) anno di utilizzo del CDRI;

#### *Art. 5 - Recupero costi di costruzione e avvio CDRI*

Tutte le spese di costruzione e di avvio per il funzionamento del CRDI saranno anticipate dal soggetto che verrà individuato come gestore e in seguito recuperate attraverso il Piano Economico Finanziario relativo al servizio rifiuti dei comuni di riferimento secondo i criteri appresso indicati. In nessun caso il Comune di San Giovanni in Marignano potrà essere chiamato ad assumere impegni di spesa per l'attuazione del presente accordo.

#### *Art. 6 - Ripartizione delle spese*

In relazione alle spese di costruzione e gestione dell'impianto valgono i seguenti criteri e regole, convenzionalmente pattuite fra le parti:

A fronte dell'utilizzo e della paritaria partecipazione alle scelte di gestione e funzionamento del CDRI il Comune di San Giovanni in Marignano si impegna nei confronti del Comune di Cattolica, che accetta, a concorrere con imputazione sul PEF del proprio servizio di gestione rifiuti, ai costi di realizzazione dell'opera di cui in oggetto nei termini che seguono:

L'entità dell'investimento relativo alla realizzazione del CDRI stimato in via presuntiva in € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) verrà esattamente quantificato in sede di realizzazione del PFTE con l'approvazione del progetto esecutivo, secondo le modalità di cui al precedente art. 4. Esso sarà finanziato pro quota dai PEF dei rispettivi Comuni, come previsto nel precedente art. 5, attraverso un ammortamento della durata di anni quaranta per le opere edili e otto per le attrezzature, le cui quote andranno imputate sul PEF del servizio di gestione rifiuti delle due Amministrazioni nella seguente misura: per quanto al 67,277% a carico del PEF del servizio Rifiuti del Comune di Cattolica (RN) e per quanto al 32,723 % a carico del PEF

del servizio Rifiuti del Comune di San Giovanni in Marignano (RN).

Costituisce eccezione al criterio sopra specificato, la modalità di ripartizione delle spese connesse alla realizzazione della bretella indicata in premessa, necessaria per congiungere il nuovo CDRI a Via Bizet, il cui costo verrà imputato per quanto a un 1/3 al Ministero dell'Interno quale soggetto attuatore della nuova caserma del VVFF o comunque ove questo non sia possibile, interamente a carico del Comune di Cattolica, mentre i restanti 2/3 del costo dell'opera verranno ripartiti con le modalità di cui al precedente punto 5), ovvero con imputazione delle quote quarantennali di ammortamento, con le seguenti percentuali di ripartizione tra i due enti: per quanto al 75% al PEF del servizio rifiuti del comune di Cattolica e per il restante 25% a carico del PEF del Comune di S. Giovanni in Marignano.

Tutte le spese sostenute da parte del gestore dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione (anche in relazione quanto previsto dalla delibera ATERSIR CAMB/2019/24 del 20/03/2019) e, le eventuali economie, verranno ripartite nei PEF dei due Comuni in misura corrispondente alle quote di contribuzione come sopra rappresentate;

Fermo quanto fin qui stabilito per quanto alle spese da imputare al PEF del proprio servizio rifiuti, così come dettagliatamente indicato nei punti che precedono, resta inteso che null'altro sarà dovuto dal Comune di San Giovanni in Marignano per la messa a disposizione (che pertanto avverrà a titolo gratuito) da parte del Comune di Cattolica dell'area sulla quale sorgerà il Centro di Raccolta.

Per quanto invece al criterio di ripartizione dei costi di gestione e funzionamento del CDRI si stabilisce fin d'ora che per quanto ai costi fissi, gli stessi, saranno ripartiti tra i due comuni in ragione del rapporto tra i PEF dei due comuni, mentre per quanto ai costi variabili ovvero quelli relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti conferiti presso il CDRI, si stabilisce che i relativi costi saranno ripartiti in base alla provenienza territoriale dei soggetti conferenti.

#### *Art. 7 – innovazioni, modifiche, servizi ad uso esclusivo*

Qualora nel corso degli anni di funzionamento del CDRI si rendessero necessarie innovazioni o modifiche dei servizi offerti o delle modalità di funzionamento del centro stesso, si conviene fin d'ora che qualora l'innovazione richiesta importi una spesa gravosa e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, il comune che non intenda trarne vantaggio sarà esonerato da qualsiasi contributo nella spesa. Mentre se l'utilizzazione separata non sarà possibile, l'innovazione non potrà essere attuata a meno che il comune che l'ha richiesta non intenda sopportarne integralmente la spesa.

Del pari qualora si renda necessaria l'attivazione di servizi e/o attività accessorie e strumentali al servizio di raccolta stradale o porta a porta di un solo Comune partecipante al presente accordo, o comunque non concordati in via paritetica tra i due comuni, i costi di realizzazione e di gestione dei relativi servizi saranno imputati in via esclusiva sul PEF del Comune interessato o che ne farà richiesta.

#### *Art. 8 - Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con l'adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile ed alle Leggi in materia.

*Art. 9 - Decorrenza della convenzione*

L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal giorno della contestuale sottoscrizione da parte dei rappresentanti del Comune di Cattolica e del Comune di San Giovanni in Marignano.

*Art. 10 - Foro competente*

Foro competente, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i firmatari della presente convenzione, è il Foro di Rimini.

*Art. 11 - Registrazione*

Il presente atto composto da n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e n. \_\_\_\_\_ righe della pagina \_\_\_\_\_ è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1912 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del DPR 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

I rappresentanti dei Comuni associati: